

TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE

Si ricorda agli UTENTI ABILITATI ESTERNI (sigg.i Avvocati e Consulenti) che:

- ai sensi dell'art. 16 bis d.l. 179/12, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, nonché da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria HA LUOGO ESCLUSIVAMENTE CON MODALITÀ TELEMATICHE, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;

- ai sensi dell'art. 97 disp. att. c.p.c., IL GIUDICE NON PUÒ RICEVERE MEMORIE SE NON PER MEZZO DELLA-CANCELLERIA;

e che, quindi:

L'UNICO MEZZO RITUALE DI DEPOSITO/PRODUZIONE DI ATTI, DOCUMENTI E ISTANZE VARIE (ad es. proroga termini C.t.u., 647 c.p.c., differimento udienza, ecc..) È LA TRASMISSIONE CON MODALITÀ TELEMATICHE, NELLE FORME DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO, non già l'invio di messaggi di posta elettronica indirizzati al Giudice o al personale di cancelleria che, pertanto, D'ORA IN AVANTI NON SARANNO PIU' PRESI IN CONSIDERAZIONE.

Vercelli, 14.1.16

Il Presidente